



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | AMOROSO | GIOVANNI |
| <input type="checkbox"/> | MARINELLI | GINO |
| <input type="checkbox"/> | LETTIERI | NICOLA |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 17794/12 depositato il 23/10/2012
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720040270006878 IRPEF-ADD.REG. 2000
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720040270006878 IRAP 2000
 - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09720060456777280 ASSENTE 1993 REC. SP. GIUST.
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0978021200022853 IRPEF-ALTRC 2000
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0978021200022853 IRAP 2000
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0978021200022853 ASSENTE 19 REC. SP. GIUST.
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

LOIACONO DALILA
VIA VAL VARAITA 8 00141 ROMA RM

altre parti coinvolte:

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1
VIA IPPOLITO NIEVO, 36 00153 ROMA RM

SEZIONE 61

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 61

REG.GENERALE

N° 17794/12

UDIENZA DEL

08/03/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

147/61/13

PRONUNCIATA IL:

08 MAR 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11 APR 2013

Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 61

REG.GENERALE

N° 17794/12

UDIENZA DEL

08/03/2013

ore 09:30

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

RGR.n. 17794/12 proposto da

Con il tempestivo ricorso in atti la parte attrice avversava il preavviso di fermo amministrativo di veicoli emesso da Equitalia Gerit spa, compiutamente identificato nel frontespizio della sentenza, con il quale veniva intimato il pagamento di €. 3.115,14 di cui una parte relativa a 3 cartelle riguardanti tributi (registro – ici- irap) per il restante relativo a cartelle riguardanti sanzioni al CdS per quest'ultime la parte non ha sollevato alcuna doglianza. Nel ricorso venivano sollevate eccezioni riguardanti la legittimità della pretesa creditizia come: 1) Omessa notifica degli atti presupposti, cartelle di pagamento, verbali ecc., 2) Inapplicabilità dell'art. 86/73 per mancata decorrenza del termine ex art.50; 3) Errata applicazione dell'art.50 del dpr 692/73, si concludeva con la richiesta di declaratoria di annullamento del debito con la cancellazione immediata del fermo. Si costituiva in giudizio ed in udienza solo l'ufficio delle entrate che depositava copia della relata di notifica riferita a due cartelle oggetto dell'odierno contendere, insistendo con la reiezione del ricorso con vittoria delle spese processuali. In udienza è pervenuta anche l'istanza avanzata tramite fax dall'avvocato Loiaccono Dalila, difensore del contribuente, contenente la richiesta di differimento a cui il collegio, vista la documentazione depositata e ritenuta sufficiente per decidere, non ha dato seguito. All'udienza del 08.03.2013 questa Commissione emetteva sentenza secondo i seguenti

MOTIVI della DECISIONE

Letti gli atti di causa e la documentazione ad essi relativa, questo Collegio Giudicante ritiene assorbita dall'esame del merito la richiesta di sospensione. La Commissione vista la documentazione versata in atti dall'agenzia delle entrate, osserva preliminarmente che non risulta dal deposito presso la casa comunale delle cartelle di pagamento non notificate direttamente al debitore, che ne sia stata data comunicazione allo stesso per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Osserva, inoltre, che a seguito della modifica apportata all'art.19 del d.lgs. 546/92 in vigore dal 12.08.2006, appartiene alla propria giurisdizione l'esame di legittimità formale dei provvedimenti inerenti i ricorsi attinenti il fermo amministrativo per quei crediti, però, messi a ruolo e riferiti a tributi compresi nell'art. 2 del predetto decreto legislativo, ciò è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione sez. unite con sentenza n. 10672 del 11.05.2009. Osserva, inoltre, che l'atto impugnato riporta anche debiti per il mancato pagamento di contravvenzioni riferite al codice della strada, per essi non rileva in questa sede poiché è necessaria la pronuncia del Giudice ordinario di cui però la parte ricorrente non ha espresso alcuna doglianza. Osserva, ancora, che l'eccezione circa la mancata notifica delle cartelle indicate nel provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, è fondata, in quanto, la società emittente non ha provato l'avvenuta notifica, e considerato che l'onere della prova faceva carico alla medesima, il ricorso viene accolto e per l'effetto annullato il provvedimento impugnato per la parte riguardante tributi di ogni



genere. Nella motivazione restano assorbite tutte le altre eventuali doglianze proposte. Le spese processuali vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle relative ai debiti di natura tributaria. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 08.03.2013

Il Giudice Estensore..... il Giudice Presidente.....

